

DCO 2/09

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI
REGOLAZIONE DELL'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 30 maggio 2009

Premessa

Anigas presenta le proprie osservazioni e commenti al documento per la consultazione DCO 2/09 con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) presenta uno schema di provvedimento recante la disciplina dei procedimenti di regolazione.

Anigas accoglie favorevolmente l'intento dell'Autorità di procedere ad una revisione della delibera n. 61/97, al fine di introdurre una disciplina autonoma e più articolata del procedimento di regolazione.

OSSERVAZIONI E COMMENTI AI SINGOLI ARTICOLI DELLO SCHEMA PROPOSTO

Articolo 1: Ambito di applicazione

Nessuna osservazione.

Articolo 2: Avvio del procedimento

In linea generale, Anigas condivide i contenuti dell'articolo. Tuttavia, si ritiene opportuno che sia precisato perché l'indicazione che il procedimento è soggetto all'Analisi di impatto della regolazione (art. 2.2) sia solo facoltativa e non obbligatoria. Si ritiene inoltre opportuno richiedere chiarimenti sulle ragioni per le quali l'Autorità non abbia deciso di prevedere che all'interno della delibera di avvio del procedimento sia pubblicato il c.d. "*Piano AIR*".

Articolo 3: Consultazione

Anigas, pur condividendo la necessità di prevedere un termine per la presentazione delle osservazioni ai documenti di consultazione, ritiene insufficienti i 20 giorni indicati nello schema di provvedimento.

In merito, evidenziamo che, nella quasi totalità dei casi, le osservazioni ai documenti di consultazione sono presentate anche a livello associativo.

Il processo di adozione e di condivisione in ambito associativo di una posizione comune sui documenti di consultazione necessita di tempi più lunghi rispetto a quelli indicati nello schema di provvedimento proposto dall'Autorità.

Il suddetto periodo, infatti, risulta insufficiente per l'invio di commenti in particolare nel caso di consultazioni in prossimità o durante i periodi di festività nazionale e nel mese di Agosto.

Pur nella consapevolezza che i termini indicati rappresentano limiti inferiori e che, pertanto, l'Autorità può accordare tempi maggiori in funzione della peculiarità del provvedimento, si ritiene di proporre un tempo minimo di 30 giorni di calendario per la presentazione delle osservazioni ai documenti di consultazione. Tale termine minimo dovrebbe essere incrementato a 60 giorni di calendario per provvedimenti di particolare complessità o suscettibili di determinare un significativo impatto regolatorio e/o gestionale.

Inoltre, la decorrenza del termine per la presentazione delle osservazioni dovrebbe coincidere con la data dalla quale il documento per la consultazione risulta accessibile da parte dei soggetti interessati.

A differenza di quanto accade per le deliberazioni, infatti, i documenti di consultazione non riportano la data di pubblicazione dell'atto.

Si ritiene, infine, che, ai fini della determinazione dei termini di durata della consultazione, si debba tenere in opportuna considerazione il numero di processi di consultazione contemporaneamente aperti e la sovrapposizione temporale degli stessi.

Anigas inoltre apprezza la disponibilità dell'Autorità ad organizzare seminari e incontri informativi per dare massima diffusione ai documenti di consultazione ed evidenzia l'importanza di una fase di monitoraggio e condivisione preventiva, anche per raccogliere informazioni sull'impatto potenziale dei futuri provvedimenti e migliorarne la successiva efficacia.

Con riferimento alla possibilità di pubblicare sul proprio sito internet una raccolta di risposte alle domande più frequenti, Anigas accoglie positivamente l'iniziativa dell'Autorità riconoscendone appieno il carattere divulgativo, a condizione però, che sia mantenuto il riserbo circa i soggetti che hanno formulato le domande.

Nel caso in cui il documento di consultazione dovesse essere provvisto di uno schema di provvedimento (articolato), Anigas suggerisce di inserire quantomeno delle motivazioni, anche di carattere generale, a sostegno del provvedimento stesso.

Infine, Anigas pur giudicando opportuna l'adozione di modalità telematiche per l'invio delle osservazioni, auspica tuttavia la possibilità di utilizzare modalità alternative (fax e posta) nel caso di malfunzionamenti dei dispositivi informatici.

Articolo 4: Esclusioni e deroghe

Anigas evidenzia alcune perplessità circa la definizione di atto a contenuto non discrezionale, per il quale l'Autorità non ritiene necessaria la consultazione, e ritiene più opportuno e preciso usare il termine "atto a contenuto vincolato".

In merito ai casi di esclusione o deroga al processo di consultazione per atti che non presentano contenuti discrezionali, Anigas ritiene necessario che sia fornita una descrizione esaustiva di tali casi per poter valutare pienamente la portata dell'assenza di un processo di consultazione. Si propone, pertanto, di riportare nel provvedimento un elenco completo e definito dei casi concernenti le esclusioni/deroghe.

Riguardo al criterio di urgenza, si ritiene che debba essere legato ad un'effettiva e comprovata oggettività, quale ad esempio l'attuazione di provvedimenti di legge che definiscono scadenze imminenti, senza dar adito a possibili interpretazioni soggettive.

Si ritiene, inoltre, utile precisare che, benché non rappresentino assolutamente un tempo sufficiente per l'elaborazione di riflessioni contestualizzate, i sette giorni previsti come termine di consultazione debbano essere specificati come lavorativi, o, in alternativa, prevedere un termine di consultazione di 10 giorni di calendario.

Inoltre, per gli atti adottati in assenza di consultazione preventiva, si propone di prevedere sempre la possibilità di una consultazione ex post per confermare/modificare il contenuto del provvedimento e raccogliere informazioni, in modo particolare nei casi in cui dal provvedimento scaturiscano degli impatti inattesi per gli operatori.

La consultazione ex post dovrebbe essere comunque avviata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto di regolazione. Si segnala l'opportunità di valutare anche influenze indirette dell'innovazione della regolazione nel decidere cosa sottoporre a consultazione (art. 4, comma 2).

Si richiede di esplicitare, riportando alcuni esempi, cosa si intende per "*casi straordinari in cui essa è incompatibile con il perseguimento dell'interesse pubblico*". Inoltre, si richiede di prevedere sempre la motivazione dell'eventuale esclusione/deroga al processo di consultazione ordinario (art. 4, comma 3).

Si suggerisce infine di precisare che dai casi previsti dall'articolo 4 sono comunque escluse le ipotesi di maggiore complessità di cui all'art. 5, comma 5.3 ed i casi di AIR.

Articolo 5: Motivazione

In tema di motivazione dell'atto di regolazione, Anigas ritiene necessario che la motivazione sia estesa a tutte le osservazioni pervenute all'Autorità (accettate, non pertinenti, non considerate) e che risponda in maniera puntuale a ciascuna di esse.

Quanto all'articolo 5.3, si ritiene opportuno prevedere che la motivazione sia contenuta in atto separato e successivo non solo nei casi di complessità, ma

anche quando si ravvisano ragioni che rendono urgente e indifferibile l'adozione dell'atto.

La motivazione del provvedimento è esplicazione del principio di trasparenza e consente agli operatori di conoscere le ragioni sottese alle decisioni assunte dall'Autorità.

Per questo, si ritiene eccessivo l'intervallo di sessanta giorni proposto dall'Autorità per la pubblicazione delle motivazioni dell'intervento. E' opinione della scrivente associazione che la pubblicazione delle motivazioni debba avvenire il più possibile contestualmente alla pubblicazione dell'atto regolatorio e che, ancorché si tratti di atti generali, i casi di motivazione successiva alla divulgazione del provvedimento siano ristretti alle situazioni in cui l'indifferibilità e l'urgenza non sarebbero conciliabili con la contestuale diffusione delle motivazioni dell'atto.

Si richiede pertanto di restringere il termine di 60 giorni dalla pubblicazione delle motivazioni in modo congruente per presentare eventuali impugnazioni (art. 5, comma 3).

Nel caso in cui il documento di consultazione dovesse essere provvisto di uno schema di provvedimento (articolato), Anigas suggerisce di inserire quantomeno delle motivazioni, anche di carattere generale, a sostegno del provvedimento stesso.

Si segnala, tra l'altro, che – conformemente alla prassi ormai instaurata dall'Autorità - sarebbe opportuno considerare la possibilità di ricorrere più sovente allo strumento della relazione tecnica, in allegato al provvedimento scaturito dalla consultazione, per fornire ulteriori elementi di valutazione agli operatori.

Articolo 6: Pubblicità dell'atto di regolazione

In relazione alle tempistiche della pubblicazione, Anigas sottolinea l'importanza che gli atti di regolazione siano pubblicati sul sito internet dell'Autorità subito dopo la loro approvazione (al più tardi entro il giorno lavorativo successivo), e che anche i documenti di consultazione riportino la data di pubblicazione, come accade regolarmente per le delibere.

Infatti, la fase di consultazione, come osservato all'articolo 3, inizia con la possibilità di presa visione, da parte dei soggetti interessati, dei contenuti del documento di consultazione.

Pertanto, lo *“start up”* della consultazione inizia quando il documento è accessibile all'interessato.